



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 492 DEL 05/07/2021

RICORSO AL T.A.R. E.R. - BOLOGNA NOTIFICATO IN DATA 08/06/2021 (PROT. 21202) DAL SIG. OMISSIS PER L'OTTEMPERANZA EX ART. 112 COMMA 2 LETT. C) E 114 LETT 4 C.P.A. DELLA SENTENZA DEL T.A.R. PER L'EMILIA ROMAGNA SEDE BO SEZ. II N. 721/2020 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie

PREMESSO che:

- il Comune di Cattolica era stato chiamato in causa avanti al TAR Emilia Romagna dal Sig. *omissis* con ricorso notificato in data 18/11/2014 (prot 38249) per l'annullamento del provvedimento prot. 28707 del 6/9/2014 del dirigente dello sportello unico per l'edilizia del Comune di Cattolica notificato in data 15/09/2014 recante il rigetto dell'istanza avanzata dal sig. *omissis* in data 2/1/2014 e l'archiviazione del procedimento amministrativo relativo a annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria -
- che con Dgc 221 del 30/12/2014 era stato incaricato del patrocinio del procedimento l'Avv. Nicoletta Flamigni dell'ufficio unico di avvocatura pubblica con la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio;(condono l. 47/85) del 19/04/1994 n. 2561;
- che successivamente il sig. *omissis* ha presentato ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13/10/2016 (prot. 37949) per:
 - l'annullamento del certificato di conformità edilizia e agibilità relativo all'immobile sito in Cattolica Via Rosselli rilasciato per silenzio assenso, ai sensi dell'art. 23 commi 10/12 della lr 15/2013 sull'istanza presentata dalla proprietà in data 12/04/2016;
 - della nota del 21/07/2016 a firma del responsabile del sportello per l'edilizia del Comune di Cattolica recante la decisione di non procedere nell'annullamento in via di autotutela del CCEA rilasciato per l'immobile di via Rosselli;
 - con Dgc 38/2017 è stato sostituito il legale patrocinatore e affidato apposito incarico di patrocinio legale all'avv. Antonio Aluigi;
 - in data 10/03/2017 è stato notificato, dal legale della controparte, un ulteriore ricorso per motivi aggiunti assunto al prot. Al n. 9384/2017;
 - con Dgc 54/2017 è stato incaricato del patrocinio legale del predetto ricorso l'avv. Antonio Aluigi
- i procedimenti di cui sopra si sono conclusi con sentenza con la quale il T.A.R. per l'Emilia Romagna, sede di Bologna sez II n. 721/2020 ha accolto sia il ricorso principale che i ricorsi per motivi aggiunti e ha respinto il ricorso incidentale e la richiesta risarcitoria;
- con ricorso al T.A.R. per l'Emilia Romagna notificato in data 08/06/2021 (prot 21202) il sig. *omissis* ha presentato istanza per l'ottemperanza ex art. 112 comma 2. lett.c) e 114, comma 4 C.P.A. della sentenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna, sede di Bologna sez. II n. 721/2020 depositata in data 11/11/2020 nell'ambito del giudizio R.G. n. 118/2014, e, in subordine, per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento del 08/04/2021 del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cattolica, notificato in data 09/04/2021, recante l'archiviazione del procedimento amministrativo riavviato in data 08/02/2021 con prot. n. 4860 relativo a "Annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria (condono l. 47/85) del 19/04/1994 n. 2561 e annullamento in autotutela del certificato di conformità edilizia e agibilità relativa all'immobile sito in Cattolica via Rosselli" e di ogni atto presupposto, connesso o correlato;

RITENUTO necessario procedere, anche per quest'ultimo ricorso a conferire incarico di patrocinio legale all'avv. Antonio Aluigi, già individuato con Dgc 38/2017 e successiva Dgc 54/2017 quale legale patrocinatore del procedimento avanti al Tar Emilia Romagna iscritto al Rg. al n. 1118/2014, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

VISTA a tal proposito la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 24/06/2021 di indirizzo all'incarico;

VISTI il preventivo di spesa trasmesso dall'Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini Via Finali n. 1;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

RILEVATO che, l'avvocato Antonio Aluigi, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di depositato agli atti d'ufficio per un ammontare di € 5.300,00 oltre Cpa e Iva per un totale di € 6.725,00;

DATO ATTO che:

- i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016;
- La Giunta comunale ha approvato approvato l'incarico de quo con propria deliberazione nr. 101 del 24/06/2021;
- che e' stato assunto il seguente codice Cig Z5C3242286;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopraccitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all' Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini Via Finali 1;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;
- 2) di conferire alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale , del procedimento giudiziario citato in premessa, all'avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini Via Finali n. 1 P.I. 01215570407 , con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 3) di imputare la spesa complessiva di € 6.725,00 al lordo di Cpa ed IVA, sul capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario – Piano dei Conti U. 1.03.02.11.006 patrocinio legale;
- 4) di attribuire alla presente determina valore contrattuale ex art. 190 TUEL e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione dei termini ivi contenuti;
- 5) di individuare nel sig. Marco Nanni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contenzioso Affari Legali

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 05/07/2021

Firmato

Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)